

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2041-C
RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)
(Relatore: **OSCAR LUIGI SCÀLFARO**)
SUL
DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

nella seduta del 20 luglio 1988

MODIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta antimeridiana del 9 febbraio 1989 (Stampato n. 1230)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(ANDREOTTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO

(FANFANI)

COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(VASSALLI)

E COL MINISTRO DEL TESORO

(AMATO)

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 10 febbraio 1989*

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista cecoslovacca relativa all'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmata a Praga il 6 dicembre 1985

Presentata alla Presidenza il 2 ottobre 1989

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le modifiche apportate dal Senato al disegno di legge n. 2041, approvato dalla Camera il 20 luglio 1988, riguardano il solo articolo 3 che regola la copertura finanziaria de-

gli oneri recati dall'esecuzione dell'accordo, del quale si autorizza la ratifica.

Sulla nuova copertura — indicata dal Ministero del tesoro in sede di discussione del disegno di legge presso la Com-

missione bilancio del Senato — la Commissione bilancio della Camera ha espresso parere favorevole il 12 aprile scorso.

Il disegno di legge è stato, quindi, esaminato dalla Commissione esteri nella seduta del 27 settembre ed è stato approvato all'unanimità.

Ricordo, infatti, che il trattato in esame costituisce uno degli strumenti più avanzati di cooperazione giudiziaria conclusi dal nostro Paese con altri Stati.

Esso tende ad assicurare la *par condicio* di trattamento giuridico ai cittadini dei due Paesi quando si trovano all'estero nel territorio di una delle due Parti contraenti.

Inoltre, essa detta una disciplina precisa in materia di assistenza giudiziaria, regolando il regime delle commissioni rogatorie e degli atti; detta norme sul reciproco riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze. Di particolare rilevanza sono, poi, le disposizioni che regolano il regime delle domande di estradizione fra i due Paesi.

L'accordo riveste, quindi, un'importanza estrema nel quadro degli accresciuti rapporti sociali fra le due parti e per questo motivo la Commissione auspica una rapida approvazione del disegno di legge.

SCÀLFARO, *Relatore.*

PARERE DELLA V. COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

TESTO
MODIFICATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista cecoslovacca relativa all'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmata a Praga il 6 dicembre 1985.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 49 della convenzione stessa.

ART. 3.

1. All'eventuale onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in annue lire 25.000.000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.

ART. 4.

Identico.